

-1-

Adunanza del 16 Maggio
1917.

Presiede il Presidente Magal
di. Sono presenti: i componenti, consiglieri
Luardo e Beneduce, il Vice Direttore Generale,
Scoduit, in sostituzione del Direttore Ge-
nerale ed il consigliere Peschini qua-
li Segretario del consiglio di Amministrazione.

1) Mobilio degli uffici della gestione provi-
soriana della Cassa Lenzidini.

Il Vice Direttore Generale
comunica una lettera, in data quaggio
corrente, del R. Commissario liquidatore della
Cassa Mutua Pensioni di Torino, il quale, ri-
cordando che la metà del mobilio descritto
nello inventario allegato al conto-spese della
gestione provvisoria è di proprietà dello Istituto,
avverte che diversi proceduti allo sgombero ed alla
restituzione allo Istituto dei locali ove detto
mobilio è rimasto finora, e chiede istruzioni
per la ulteriore destinazione del mobilio mezzimo.

Il Comitato è di parere che con



2.

venza pregare il R. Commissario di
procedere alla vendita del mobilio onde trattasi,
accreditando l'Istituto della somma che potrà
ricavarne.

2/ Agenzia Generale di Palermo. Contributo
a favore di istituti di beneficenza locale

Il Vice Direttore Generale ri-
corda che nel maggio 1916, in seguito a richiesta
dell'Agente Generale di Palermo, quella Agen-
zia fu autorizzata ad acquistare per conto
dello Istituto alla esposizione che la «Pro-
Patria ans» aveva promosso per portare un con-
tributo alle istituzioni cittadine sorte in soccorso
delle famiglie dei richiamati e dei soldati feriti,
una opera d'arte con una spesa massima di
lire trecento. Ora l'Agente Generale, nello annun-
ciare che è stata festi inaugurata con gli stessi
intenti la seconda esposizione, ha chiesto di esse-
re autorizzata anche quest'anno ad acquistare
qualche opera d'arte per conto dello Istituto, av-
vertendo che le compagnie concorrenti lar-
gheggiano in contributi per le locali istituzio-
ni di beneficenza.

Il Comitato, usite le comunicazioni del Vice Direttore Generale, autorizza, allo scopo indicato la spesa di L. 250.

2) Amministrazioni stabili. Contratto di locazione Lighetti.

Il Vice Direttore Generale riferisce che nello stabile di proprietà dello Istituto in via del Tritone 132, tutto il terzo piano, ed un appartamento del secondo, sono occupati, sino dal principio dello scorso anno, dal signor Lighetti, che li adibisce ad uso di una pensione da lui condotta. La stipulazione del relativo contratto di affitto fu lasciata in sospeso per incresciose incidende occorsi fra il Lighetti ed il portiere dello stabile, i quali dettero luogo anche ad un principio di procedimento penale, poi abbandonato. Siccome però il signor Lighetti smentava a pagare le pigioni mensili, si fece denuncia di contratto verbale presso l'Ufficio del Registro, per potergli ultimare lo sfratto, ed alla fine del 1916, essendo il debito per arretrati piuttosto elevato, si procedette agli atti giudiziari, nelle more dei quali il signor Lighetti si è messo al corrente, imputando però

Chj

- 1 -
alle pigioni dovute una parte del suo deposito cauzionale, ridotto ora ad una sola mensata di affitto, giusta le norme in vigore.

Sia, gli effetti dell'ultima denuncia di contratto verbale cessano col 31 maggio corrente, e si dovrebbe provvedere o alla stipulazione di un regolare contratto, od allo sgombero dei locali da parte del Pighetti. L'Ufficio competente pretenderebbe per questa seconda soluzione, sia perchè è da presumersi che nella stagione estiva, poco favorevole per una pensione, il signor Pighetti tornerebbe ad essere moroso, sia anche perchè il signor Guerra, Sanico delle Istitute, con apposita relazione ha espresso l'avviso che i tre appartamenti occupati dal Pighetti sarebbero facilmente riaffittabili, mentre diversi inconvenienti derivano al fabbricato ed agli inquilini della pensione che egli conduce, e cioè: 1.) smoderato uso dell'ascensore con quasi frequenti per false manovre; 2.) continuo scambio di personale ed eccessivo andirivieni per le scale che non possono mantenersi pulite; 3.) continuo bravito anche nelle ore notturne, sì che il portone dello stabile resta quasi sempre aperto e senza sorveglianza; 4.) trascuratezza nella igiene e nella pulizia dei locali della pensione.

5) abusus impianto di cordoni elettrici sui ripiani delle scale e a ridosso dell'arconiere.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale;

considerati gli inconvenienti che potrebbero derivare da uno sfratto immediato al signor P. Ghetti;

ritenuto che non sia prudente vincolare lo Istituto con la stipulazione di un regolare contratto di affitto;

è di parere che convenga assegnare al Pighi un termine fino al 31 dicembre p.v. perchè egli abbia a lasciare liberi i locali occupati dalla sua pensione, per procedere poi alla divisione di essi in tre appartamenti, da riaffittare separatamente;

Orj

e raccomanda alla Direzione Generale di dare le opportune istruzioni perchè siano fatti tanto evitati gli inconvenienti segnalati nella relazione del tecnico signor Guerra.

4) Agenzie Generali.

a) Cauzione della Agenzia di Ascoli Piceno. Udite le comunicazioni del Vice Diret.



tori Generali;

Considerato che i signori Polimanti e Puciarrelli, ex Agenti Generali della Istituto in Ascoli Piceno hanno dichiarato di lasciare vincolata la cauzione da essi depositata per la gestione 1912-1916 anche per la nuova gestione 1917-22 affidata al solo dott. Leo Polimanti;

Che detto deposito è costituito da L. 22.400, capitale nominale, di cui data 3.50% che, valutata a L. 81,28 rap, presentano effettive L. 18.206,72 dalle quali detratto il 10% residuano L. 16.386,03, sicché occorre, per completare il deposito, un ulteriore versamento di L. 3.613,95.

Il Comitato consente che al Signor Polimanti sia accordata, per il completamento della cauzione, una proroga fino al 31 dicembre 1917.

B) Premi di produzione per l' Agenzia Generale di Roma.

Il Vice Direttore Generale rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella sua adunanza del



27 Aprile, ha preso atto del deliberato del Comitato Permanente, che per le 7 Agenzie Generali di Catania - Firenze - Genova - Milano - Novara - Roma - Torino si riservava di stabilire per un speciali individuiati per singoli Agenti Fiduciarj Viaggianti, in relazione alla produzione raccolta nelle rispettive zone di territorio, escluso di la produzione del Capoluogo di Provincia.

Si tratta ora di stabilire alcuni premi per l'Agenzia Generale di Roma.

df

L'Agenzia Generale insiste in primo luogo per l'assegnazione di un premio a favore dell'Agente Produttore Capo gruppo Car. Luccianilla, ni nuovo assunto e portato via alla concorrenza per il quale già fu dato un precedente qualche affidamento; che da poi siano assegnati premi agli Agenti Fiduciarj Viaggianti Ermano e Luccianilla, nonché agli Agenti locali di città Car, Lunano, S. Giacomo e De. Rossi.



Il Vice Direttore Generale premessa che, in conformità delle direttive approvate, non è per ora il caso di assegnare premi agli Spuntisti locali di città né ad altri Produttori in genere; ai quali, comunque, si potrà, sempre provvedere a fine esercizio, in base all'art. 36 dello Statuto.

È invece opportuno provvedere subito ad assegnare i premi per i due Spuntisti Fidejuciarî Viaggianti e per il Cro. Caccianollani. Per i due primi propongo un premio di £ 500 ciascuno per £ 250.000 di produzione perfezionata nel primo semestre, raccolta nei territori rispettivamente assegnati e cioè per il Cuccinelli i territori del circondario di Grosseto e di Pistoia e per il Cossani i territori del circondario di Civitanova, Viterbi e Roma.

Per il Cro. Caccianollani occorre considerare che si tratta essenzialmente di un valente Produttore adatto al grande centro e che poco si potrebbe da lui ottenere come produzione di Provincia: e in fatti l'Espresso Generale non ritorna op-

2-

permane assennaroli zone fuori Roma.

Il Vice Direttore Generale, propone pertanto che, in via tutt'affatto eccezionale, nel caso specifico di un produttore che si può dire strappato alla concorrenza, gli sia assegnato un premio per la produzione raccolta in Roma e propone che il premio gli sia assegnato per una minima produzione non inferiore alle L. 400.000 e in misura corrispondente al 3/100.

Il Comitato approva la proposta del Vice Direttore Generale per l'assegnazione di un premio di L. 500 per ciascuno ai due Agenti fiduciari Toscano e Tuccimici, per L. 250.000 di produzione perfezionata nel primo semestre; e, per quanto riguarda il Cav. Caccianillani, stabilisce che gli sia assegnato un premio di L. 1.000 per L. 500.000 di produzione perfezionata nel secondo semestre, salva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

dir

c) Premio di produzione all'Agente Generale di Modena.

Il Vice Direttore Generale comunica al Comitato che l'Agente Generale di Modena chiede gli sia aumentata la misura del premio fissato per il 1° semestre dall'ultima deliberazione del Consiglio, disposta ad accettare una maggior cifra di massimo di produzione allegando che il miglioramento del premio gli occorre in modo assoluto per poter sostenere la spesa dell'Agente fiduciario viaggiante Sig. Villani, mentre osserva che nel passaggio tra il premio assegnato per il primo semestre e quello assegnato per il 1° semestre la misura del premio è risultata diminuita. Infatti per il primo semestre il premio era di £ 400 per £ 300.000 di produzione perfezionata e per il semestre il premio fu fissato in £ 1.200 per £ 500.000 di produzione. Il Vice Direttore Generale propone che per il semestre sia invece senz'altro raddoppiato il premio del 1° semestre, raddoppiando anche il mini-

mo di produzione e cioè si assegna
L. 1000 per L. 600.000 di produzione per
fessionata.

Il Vice Direttore Generale fa
presente l'opportunità di fare analo
ghe concessioni, come premi di secon
do grado, a quelle Agenzie Generali
che prima della fine del mese di pag
gio, chiudano un miglioramento
dei premi assegnati, presumendo
di poter raggiungere cifre di produ
zione superiori a quelle già determi
nate. Si tratta di aver una nor
ma per poter trattare e definire sen
za indugio, salvo poi sottoporre i
casi specifici al Comitato Promozio
ne.

Chj

Il Comitato, aderendo al criterio
di massima esposto dal Vice Direttore
Generale per l'assegnazione di premi
di secondo grado ad Agenzie che pre
sumano di poter raggiungere cifre di pro
duzione superiori a quelle determinate
dal Consiglio, approva intanto, salva la



12
Sifica del Consiglio di Amministrazione, la proposta assegnazione di un premio di L. 1000 all'Agente Generale di Modena per una produzione di L. 600.000 nel primo semestre del corrente anno.

8) Agenzia Generale di Belluno.

Il Vice Direttore Generale ricorda anzitutto la deliberazione del 25 gennaio con la quale il Comitato Permanente aveva creduto di concedere al Titolare dell'Agenzia, a titolo di prestito, la somma di L. 1000 al saggio del 5%. Riferisce che il sig. Gerenziani rispose rifiutando la concessione del prestito e insistendo invece per un aiuto propriamente detto e senza alcun aggravio per l'Agenzia. Informa poi che l'Ispettore Cener ha ultimamente riferito sulla situazione, precisando che il Gerenziani chiede un sussidio ed un concorso solo per mantenere aperto l'ufficio per il disbrigo delle pratiche ann.

ministrative, lasciando comprendere che egli non si sente di fare altro.

Allo stato delle cose, occorrerebbe decidere se del caso di concedere un sussidio una volta tanto, ovvero di assegnare all'Agenzia Generale di Belluno un Ispettore Aggiunto, ad esempio l'Ispettore Lodi, come già si era accennato: nel quale secondo caso però occorre aver ben presente l'importo considerevole della spesa per una Provincia che, anche se coltivata, non potrà dare durante la guerra, che un risultato di produzione assai modesto.

Ag

Il Comitato, udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale, lo autorizza a studiare e esecutare nel modo più conveniente le modalità della proposta di assegnare un Ispettore aggiunto alla Agenzia Generale di Belluno

e) Agenzia Generale di Venezia
Il Vice Direttore Generale ricorda

al Comitato Permanente che suo carico dell'Istituto le spese di affitto dei locali dell'Aquaria Generale di Venezia in L. 2.200 annue a tutto il 14 agosto 1917. Riferisce che, essendo tutti d'accordo di non poter per ora parlare di nuovi locali, in conformità delle istruzioni ricevute, l'Ispettore Conte bono tratto col sig. Cavallieri per ottenere un contributo di almeno L. 100 mensili, con decorrenza dal 10 Novembre 1916, e ottiene dal sig. Cavallieri l'impegno di concedere per le L. 100 mensili solamente per il tempo dal 10 Agosto p. v. sempre che gli sia concesso di utilizzare due locali per la sua azienda privata.

Il Comitato è d'avviso che converga soprannome ad ogni deliberazione, per attendere che siano emanate le intese col signor Cavallieri.

5/ Personale.

a) Ispettore aggiunto signor

Chieffi. Gio. Battista.

Levate le comunicazioni del
Vice Direttore Generale;

Considerato che per deliberazione
in 19 maggio 1916 del Comitato fu
concessa allo Ispettore Aggiunto
sig. Gio. Battista Chieffi a sensi del
l'articolo 50 del Regolamento Interno,
un secondo periodo di aspettativa per
ragioni di salute, senza stipendio, per
la durata di un anno, scaduto il
30 aprile u. s.

Ritenuto che il signor Chieffi
non è in grado di riprendere servizio,
come attesta l'ispettore centrale sig. Gu-
sile in un suo rapporto del 19 apr-
ile scorso, e come lo stesso sig. Chieffi con-
ferma con una sua lettera del 3 mag-
gio corrente, nella quale egli invoca dal
lo Istituto qualche provvedimento di bene-
volenza che eviti la sua decadenza dal
l'ufficio;

Drj

Il Comitato,
non rannando la possibilità di
assoggettarla richiesta dell'ispettore.



signor Chieffi,
delibera di proporre al consiglio di Amministrazione che salva la liquidazione della intera riserva ma sinistrica relativa al suo contratto di assicurazione obbligatoria siano concesse su mensilità di stipendio al signor Chieffi a titolo di buonauscita.

b) Congedo alla signorina D'Atti.

Vede le comunicazioni del Vice Direttore Generale;

Ricordato che con deliberazione 29 aprile u.s. fu accordato alla signorina Amelia D'Atti un congedo straordinario senza stipendio, per un mese, a termini dell'articolo 47 del Regolamento interno; scaduto il 15 maggio corrente;

Vista la domanda presentata dalla madre della signorina D'Atti, per che la concessione sia prorogata di un mese, onde essa possa rimettersi in salute;

Considerato che la predetta si

guorina è di costituzione esile e di salute ragionevole.

Il Comitato consente che il congedo straordinario senza stipendio accordato alla signorina D'Atti sia prorogato fino al 15 giugno p.v.

c) liquidazione della polizza di assicurazione della impiegata dimissionaria signorina Perilli.

Udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale circa la domanda presentata dalla signorina Silvia Perilli, ex impiegata dello Istituto, dimissionaria dal 1 maggio corr^{te} per la liquidazione del suo contratto di assicurazione obbligatoria.

Ch

Considerato che, secondo l'articolo 18 del Regolamento interno, il quale prevede la restituzione della quota parte di riserva maturata corrispondente alla percentuale di premio versata con ritenuta sullo stipendio, alla predetta signorina dovrebbe essere liquidata L. 232.49 mensili, adottando i criteri più larghi già in

altri casi seguiti dal Comitato penun-
ziamente, concedendosi cioè i 10 decimi della
riserva, dovrebbero liquidarsi L. 391.88;

È tenuto che per oltre quat-
tro anni la signorina Trilli ha pre-
state servizio presso l'Istituto dando
ottima prova e meritando in ogni oc-
casione l'elogio dei suoi superiori.

Il Comitato consente che la
liquidazione della riserva maturata
del suo contratto di assicurazione sia
fatto in ragione di L. 391.88, comprenden-
dovi cioè anche la percentuale di pre-
mio pagata a carico dello Istituto.

di Sinistro. Campagna Durando "Don-
Sicaria.

Il Vice Direttore Generale co-
munica la seguente relazione dell'Uf-
ficio „Liquidazioni sinistri“.

Fatto. Il 30 di ottobre 1916 si suicidava
a Torino il sig. Giulio Antonio Cam-
pagna Durando sulla cui testa è a
favore suo e dei suoi eredi legittimi,
la Società Italiana per il Gab. di

Corino, della quale il Campagna era
Cassini, aveva stipulato, in diverse date,
cinque polizze di assicurazione tutte
sotto la forma di doppio Mistà e
tutte con scadenza al 31-12-1916.

In dipendenza dei contratti,
così stipulati la Società Assicurativa
si obbligava: a) in caso di sopravviven-
za dell'assicurato alla data stabilita,
di corrispondere allo stesso una determi-
nata rendita sua vita natural durante
L. 1, a sua scelta, in capitale corri-
spondente; b) in caso di premorte
un determinato capitale.

Orj

Da notare subito che, data la
forma dei contratti, il capitale pagabile
in caso di vita, rappresenta esattamente
il doppio del capitale pagabile in
caso di morte.

E' da ricordare pure che i con-
tratti in parola regolano a parte il
caso di suicidio con una patto speciale
e precisamente con il 13° che letteralmente
si riproduce.

Art. 15° "In caso di suicidio volontario del



L'assicurato, si considererà che il contraente pagando i premi abbia fatto opera di semplice risparmio e la compagnia, in luogo di pagare il capitale assicurato, restituirà agli aventi diritto l'ammontare dei premi pagati inerenti al capitale che essa doveva pagare in caso di morte dell'assicurato, e cioè l'ammontare di quelli riscossi, al netto di tassa ed interessi di frazionamento, aumentato degli interessi a scattare in ragione composta del 5% all'anno, però fino a concorrenza del capitale assicurato in caso di morte e mai di più."

"In caso di suicidio involontario resta pattuito che la prova della involontarietà dovrà prodursi dagli aventi diritto al capitale assicurato."

Denunciata la morte e alcuni tempi appresso furono, per cura della contraente Società del Gab. e degli ondi Campagna Durando, rimessi i documenti di rito, accompagnati però da una lunga lettera memoria in data 13 Gennaio 1913 del l' on. Prof. Felice Codacci, diretta all'et.

giurte Generale dell'Istituto in Torino,
 nella quale commentandosi il disposto
 dell'art. 15 delle condizioni generali di
 polizza e assicurandosi volontario il mi-
 cidio del Campagna, giudica auten-
 tico quell'articolo e perviene alla con-
 clusione che nessun limite possa es-
 sere posto alla restituzione dei premi
 versati dal contraente, ma che tutto il
 loro ammontare sia dovuto, aumentato
 degli interessi a scolaro in ragione
 composta del 5% all'anno.

E poichè quella lettera del
 l'avv. Cedeschi ci perveniva accompa-
 gnata da una confidenziale dell'Avv.
 Doggio Agente Generale in Torino, fare
 rivede all'assunto degli eredi Campagna,
 all'Agente di Torino confidenzialmente
 fu risposto che la tesi sostenuta dal
 l'Avv. Cedeschi non pareva giuridica-
 mente corretta e che l'Istituto avrebbe
 regolato l'affare secondo i patti con-
 trattuali restituendo cioè i premi ver-
 sati e i relativi interessi nel limite posto
 dai patti stessi.

Dry



Nuova e più lunga replica del
l'Avv. Cederchi nella quale ribadendo
si gli argomenti addotti nella prima
e constatando che il suicidio dell'as-
sicurato era verificato a soli due me-
si dalla data di scadenza dei contrat-
ti stessi, e quando cioè tutti, assolutamen-
te tutti, i premi erano stati versati,
conchiuderassi che se l'Istituto non avesse
acceduto almeno a una conveniente solu-
zione equitativa, egli avrebbe dovuto con-
sigliare gli eredi Campana ad appellarsi
al Magistrato

Diritto. Abbiamo accennato, in sintesi
ai fatti e alle pretese avanzate dagli e-
redi Campana: è qui il luogo acconcio
per un esame più dettagliato e preciso
della tesi avversaria e un giudizio sulla
sua consistenza.

La tesi dell'avv. Cederchi, acuto
e dotto giurista e consulente apprezzato in
materia di assicurazioni, è questa:

L'art. 10 dei patti contrattuali
è formato di due parti. L'una principa-
le, diurno così l'altra accessoria, nella

prima si stabilisce il principio la regola, il criterio che deve formare i rapporti contrattuali in caso di suicidio volontario. Nella seconda si pongono limiti, si stabiliscono modalità di tale criterio.

Ma dice egli, tra le due parti vi è antinomia. E la seconda, che è accessoria, contraddicendo al principio posto, non va, non può essere applicata.

In caso di suicidio volontario infatti il contratto di assicurazione scompare, per volontà delle parti, e ad esso si sostituisce un semplice contratto di deposito a risparmio, di capitalizzazione. "in caso di suicidio volontario, si considererà che il contraente, pagando i premi abbia fatto opera di semplice risparmio ecc." Se così è dunque, seguita l'atrocità Cederchi, nessun limite può essere posto alla restituzione di quanto fu depositato: perché questo è quel limite inattuabile, sfuggente l'impresa del contratto di ri-

Alf

spannio, e porterebbe all'assicuratore
un vantaggio non giustificato in
quanto questi non ha corso alla al-
cuna.

È sotto il rischio, sotto l'alca,
sotto il contratto di assicurazione, nes-
sun elemento che da questo derivi o
ripeta la sua origine può essere intro-
dotto a regolare, o a limitare o a modi-
ficare un altro contratto di tutt'altra
indole e di tutt'altra natura.

Commisurare e limitare la re-
stituzione dei premi all'ammontare
del capitale assicurato in caso di mor-
te è una antinomia logica e giuridica:
è confondere elementi eterogenei e una
contraddizione in termini: è pretendere
a prestito un criterio da un contratto
che non lega più le parti, che non e-
siste.

Questo la tesi fondamentale del
l'atn. Eideschi. Il quale per vero che
lo segue di quelle altre considerazioni ag-
giunge, di indole storico, giuridico sul
l'Istituto dell'assicurazione vita e più

specialmente sul suicidio come ele-
mento contrattuale quale era conside-
rato all'epoca lontana della pro-
mulgazione del Codice vigente secon-
do la dottrina allora tradizionale,
e quale poi venne modificandosi
via via nel tempo secondo nuove
dottrine più liberali e realistiche
e nella pratica contrattuale.

Anticipando la conclusione
diciamo subito che la tesi dell'Avv.
Cederchi, considerata sotto l'aspetto
puramente giuridico, per quanto ac-
ta, non ci sembra che resista alla
critica. E diciamo di più: la tesi del
l'Avv. Cederchi, nella fattispecie, si
fonda su di una errata e incom-
pleta lettura del patto che ci occupa.

D'accordo con l'Avv. Ce-
derchi che la dottrina sul suicidio
si sia modificata, trasformata, si
sia fatta assai più liberale anzi li-
beralissima a tutto favore dell'assicu-
rato, ma tale constatazione non può
mutare un patto creato sotto altra

dy

dottrina, in altri tempi. Non siamo
in diritto pubblico, siamo in diritto
privato contrattuale.

L'articolo della Fendiarria,
e altri molti consimili per bene in-
tendere lo spirito va appunto posto
in relazione alle disposizioni del di-
ritto comune, allora assai più ri-
gidamente seguite che non oggi.

È il diritto comune ri-
guarda il suicidio volontario, come
ragione di decadenza dal diritto di ri-
petere il capitale garantito. Di decaden-
za totale, immediata.

Ed è di fronte a una tale
disposizione del legislatore, ritenuta
allora specialmente di ordine pubblico,
cioè, a stretto rigore, non derogabile
da privata convenzione, è di fronte
a tale disposizione, che la Fendiarria
e con lei altra Compagnia, posta
sotto l'ossequio alla norma legislativa
e il desiderio (suscitato da un moder-
no spirito equitativo) di addolcirla
la rigidità, ricorre ad un artificio,

e trova fondato in altro articolo
giuridico che non venisse dal contra-
sto di assicurazione, la ragione e
il modo di regolare il caso di sui-
cidio volontario in modo più favo-
revole all'assicurato e ricorre, quasi
a guisa di esemplificazione, al con-
tratto di simplicis risparmiis, che, non
regolato dal legislatore in modo co-
stente, permetteva un trattamento
più liberale ed equo di quello che
non fosse la restituzione del puro
importo del premio lasciato dal
legislatore, alla libera contrattazione
delle parti.

Se questa è la genesi e lo
spirito dell'articolo, né alcuno potrà
se contraddire, né consegue che sareb-
be stata, questa se per vero, una
contraddizione, pone un principio che,
applicato senza restrizioni e senza
limiti, avrebbe in alcuni casi, originia-
to un trattamento di favore, verso il
suicida volontario nei confronti degli
altri assicurati.

Trattamento che si volle, e giustamente, evitare per una ragione morale e anche per una ragione contrattuale.

Anche per una ragione contrattuale. Perché quel contratto di assicurazione che, verificatosi il suicidio volontario, non opera più o non opera manifestamente, è pure esistito e quel rischio che l'Am. Tedeschi, discusse e nega, fu corso dall'assicurato.

Chè imperfetta e sofisticata è una valutazione del rischio, nel suo complesso, fatta, mi si lasci dire, a posteriori, verificatosi cioè l'evento con astrazione dal tempo decorso prima e dagli altri eventi probabili.

Dunque il principio doveva essere regolato. E fu regolato dalla fondazione in modo chiaro, se pure, quanto alla forma, non perfettissima.

E fu regolato nei contratti che ci occupano, appartenenti alla categoria doppia mista, con due limiti ben definiti e distinti, l'uno dei quali, il

più importante e fondamentale, non
fu visto, e meglio, non si volle vedere,
per quanto sembra, dal Prof. Ederchi.

Prima limitazione: Il contratto,
e chiamandolo pure così, di semplice
risparmio, secondo l'art 15, opera sola-
mente e limitatamente ai premi ve-
sati inerenti al capitale che la bene-
fragaria avrebbe dovuto pagare in
caso di morte, e non già estensiva-
mente a quelli inerenti al caso di
vita.

È più precisamente, parlando
il linguaggio degli attuari, il ri-
sparmio si volle contrattato sui
soli premi, matematicamente calco-
lati, conferiti per la assicurazione
temporanea in caso di morte, e non
già su quelli rispondenti al capita-
le differito. Quale importanza pratica
abbia, nella specie, questa limitazione
vedremo poi.

Ci basti dunque osservare che,
così stando le cose, la tesi all'avv. E-
derchi, resta vulnerata immediatamente

te, perché il contratto di semplice risparmio per patto contrattuale, esige se reciprocamente tutti i premi versati per il caso di vita, premi che, in mancanza di norma speciale, restano acquisiti all'assicurato.

Seconda limitazione. La restituzione dei premi versati, inerente al caso di morte, e relativi interessi, si farà fino a concorrenza del capitale assicurato in caso di morte e mai di più. E la ragione ne è chiara, come accennammo più sopra, ne vi insistiamo.

Ma nel caso che ci occupa tale seconda limitazione non può trovare applicazione, perché l'ammontare dei premi versati inerenti al caso di morte ammontato dell'ammontare degli interessi a scaten in ragione composta del 3% all'anno non solo, non ~~solo~~ non supera, ma resta assai lontano dal capitale assicurato in caso di morte.

Per le risultanze unicamente calcolate dall'Ufficio Attuariale, dietro

nostra richiesta, vedasi infatti lo
specchietto riassuntivo sotto la lettera a)

Da tutto questo, seppure
imperfettamente, sopra si è esposto,
dallo spirito cioè e dalla lettera del
l'articolo invocato, dalle ragioni che
lo dettaronno, dai raffronti con le
norme di diritto comune, dalla ste-
sa struttura dei contratti a forma
doppia mista, per chiaro ne consegue
che le pretese degli eredi Campagna,
in linea di stretto diritto, non tro-
vano giustificazione nessuna.

L'invocazione al fatto che
tutti i premi furono versati, che il
contraente ebbe a compiere interamente
le prestazioni assunte, avranno sì un
valore, ma in tutt'altro campo, che
non sia quello del diritto, per il qua-
le resta fermo che l'assicurato premiò
alla data stabilita eude il capitale
assicurato in caso di vita non spetta
agli eredi, e che vivente per suicidio no-
nontanto, eude la restituzione dei pre-
mi e relativi interessi composti e non

Ch

il pagamento del Capitale stabilito in
caso di premorienza.

Equità Abbiamo detto che l'invocazio-
ne ad alcune circostanze che rendono,
per dir così, tipico il caso che ci occupa,
invocazione fatta dagli aventi diritto e
per loro dal Sig. Avv. Tedeschi, può ave-
re, anzi ha un valore, ma in tutt'al-
tro campo, che non sia quello del pure
diritto.

Ed è vero, e lo sentiamo tutti.

Ma suicidio verificatosi al oltre
vent'anni dalla stipulazione del contrat-
to, quando tutti i premi furono paga-
ti e per intero, si sente che non può sof-
fo la ragione dell'equità, costituire
plausibile ragione a un trattamento
diverso da quello che il contratto riser-
verebbe alla morte naturale o a un
suicidio involontario verificatosi nelle
medesime circostanze di tempo.

Quindi il ricorrere alla rigida
applicazioni di un articolo che im-
porrebbe la restituzione dei premi in-
corsi al solo caso di morte ed agli

interessi relativi, per una somma
di appena £ 2116. 04 non critichiamo
a dichiarare che ci sembra non con-
sigliabile.

E quo invece il regolamento
dell'offerta sulla base del pagamento
di del capitale assicurato in caso di
morte.

Non nascondiamo che anche
una tale soluzione equitativa non
sarà dagli amici Compagnia accettata
senza difficoltà: e questo perché, come
avemmo occasione di notare, l'articolo
15 fu da essi o incompletamente letto
o malamente interpretato; eude essi so-
stengono che non già della restitui-
zione di premi inerenti al caso di
morte e relativi interessi, ma di tut-
ti i premi versati debbasi, ai sensi di
quell'articolo, trattare.

Il che è erroneo e insostenibile.

Il pagamento del capitale
assicurato in caso di morte è equo:
non sarebbe equo, per quanto si crede,
un trattamento diverso e migliore. Perché

in fin dei conti, non si può tra-
lasciare quella osservazione, che già è
per diversa ragione, avremmo occasione
di far e cioè che comunque il suicidio
volontario non può mai costituire ra-
gione di preferenza.

È probabilmente se gli medi-
-campagna si fossero avveduti che la
volontarietà del suicidio portava loro,
occurrente, non si sarebbero (con esempio
unico più che raro) fatti a sostenere
con tanta sicurezza e avrebbero invece
invocata la involontarietà.

Il contratto è quello che è:
potrà l'atto dell'assicuratore essere in
sostanza ben minore di quello che a
prima vista e all'osservatore empirico
apparisce, ma questo non monta.
Il contratto è quello che è e fu libe-
ramente stipulato. E il contratto stabilì
che se la morte avveniva prima
della data fissata, anche di un giorno,
anche di una sola ora, il capitale pa-
gabile sia di tanto e non di più. Chi se
l'avv. Codesehi dicesse che l'atto volontario.

dell'assicurato ha liberato l'assicurazione dal maggior onere di pagare il capitale garantito per il caso di sopravvivenza, sarebbe facile rispondere che un tale argomento non può aver valore purché esso vorrebbe fondarsi sulla visione sicura di un futuro che appunto perché futuro non può essere conosciuto con certezza, neanche dal più squisito e scientifico calcolo delle probabilità.

Concludiamo opinando che si debba pagare il capitale assicurato in caso di morte.

OK

Il Comitato, udita la relazione comunicata dal Vice Direttore Generale;

Dopo opportuna discussione;

Riconosciuto che la definizione dell'articolo 13 del contratto di assicurazione cui si trattasi è imprecisa e può dar luogo a controversia,



Considerato che con la restituzione dei soli premi pagati inerenti

al caso di morte l'Istituto realizza
un profitto molto superiore alle con-
dizioni normali di profitto delle ordi-
narie assicurazioni,

Delibera di autorizzare il Vice Di-
rettore Generale ad avviare con gli eredi
del signor Campagna Durando trattative
di transazione, sulla base della liquida-
zione di una somma inferiore al capi-
tale assicurato in caso di morte.

Dopo di ciò il Vice Presidente soglie-
ra seduta.

Il Presidente del Consiglio

p. Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario
  estensore